

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24557 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 02/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 24138-2012 proposto da:

CO.GES. S.R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 278, presso l'avvocato GUIDO BRUNO
CRASTOLLA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO
MONGELLI, giusta procura a margine del ricorso;


- *ricorrente* -

2015

1677

contro

DE BENEDITTIS RICCARDO, DE BENEDITTIS ROBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 10,
presso lo STUDIO ROSATI - dott.ssa BEI ANNA,



rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANO RIZZELLI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 724/2011 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MONGELLI PIERO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto; rigetto eccezione preliminare del controricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 7 settembre 2011 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Co.Ge.S. s.r.l. nei confronti di Riccardo De Benedittis e Roberto De Benedittis avverso il lodo arbitrale reso tra le parti in data 29 settembre 2006.

L'arbitrato aveva riguardato la controversia insorta in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto – permuta, con il quale la Co.Ge.S. s.r.l. aveva assunto l'obbligo di eseguire i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dei committenti e questi ultimi si erano impegnati a cedere alla società una parte del medesimo fabbricato.

Il lodo aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la società alla restituzione dell'immobile ai proprietari e al pagamento della somma di euro 97.231,87, a titolo di penale ridotta, e i committenti alle restituzioni conseguenti alla risoluzione, pari al valore delle opere effettivamente realizzate, determinato in euro 416.277,32.

2. Con riferimento alla denunciata nullità del lodo, per violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla – dedotta come inadeguatamente motivata - riduzione del numero dei testi e delle circostanze di prova, la Corte territoriale ha rilevato: a) che il collegio arbitrale aveva consentito alle parti di esercitare i diritti difensivi, attraverso le richieste istruttorie; b) che il giudizio sulla ammissibilità e rilevanza della prova rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; c) che l'eventuale carenza di motivazione sul punto della superfluità dell'attività istruttoria richiesta non rientra tra i casi di nullità del lodo; d) che le doglianze della società, in quanto fondate sull'esigenza di dimostrare la non essenzialità del termine pattuito e comunque sulla rinuncia dei committenti a valersene, collidevano con la circostanza che il collegio arbitrale aveva accolto la domanda di risoluzione sulla base di una duplice motivazione, articolata, per un verso, nell'infruttuoso decorso del termine stabilito per il completamento delle opere, e, per altro verso, nel grave inadempimento della Co.Ge.S. s.r.l., che aveva



realizzato solo circa un terzo delle opere previste, protraendo i tempi in maniera inaccettabile, in relazione all'interesse delle controparti.

La Corte d'appello ha quindi rilevato che neppure era sussistente la nullità derivante, secondo la società, dalla mancata pronuncia su alcuno degli oggetti del compromesso o sull'esistenza di disposizioni contraddittorie, giacché il collegio: a) aveva esaminato la questione dell'addebitabilità dell'inadempimento, al punto, che anche su quest'ultimo, oltre che sulla mancata osservanza del termine essenziale, aveva fondato la propria decisione; b) aveva, del pari, esaminato l'eccezione di nullità della clausola risolutiva espressa e della sanzione ivi prevista, procedendo anche a ridurre l'ammontare della penale, illustrandone le ragioni; c) aveva reso una decisione nella quale non era dato ravvisare alcuna contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo.

3. Avverso tale sentenza, la Co.Ge.S. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono, con controricorso, Riccardo De Benedittis e Roberto De Benedittis. Nell'interesse della ricorrente è stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, a fronte dell'eccezione, sviluppata nel controricorso, di nullità della procura *ad litem*, in quanto sottoscritta, peraltro con firma illeggibile, dall'amministratore della Co.Ge.S. s.r.l., che, in realtà, risulta posta in liquidazione volontaria sin dal 26/04/2011.

La questione è priva di fondamento.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o – come nella specie, dal testo dell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il



titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. 10 aprile 2015, n. n. 7179).

Peraltro, dalla visura camerale del 22 ottobre 2012, allegata al controricorso, emerge che Marco De Luca, già amministratore della società ricorrente, è anche il liquidatore della stessa, sin dal 1° aprile 2011.

Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata indicazione, in ricorso, che la società è in liquidazione, ai sensi dell'art. 2487-*bis*, cod. civ., si osserva che tale omissione non è rilevante, agli specifici fini dell'identificazione del ricorrente, in quando non si traduce in una mancata indicazione o nell'incertezza assoluta della parte ricorrente (v., ad es., Cass. 7 settembre 2009, n. 19286 del 07/09/2009), al contrario, agevolmente individuabile alla stregua del contenuto dell'atto.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria su un fatto decisivo della controversia nonché violazione del principio del contraddittorio.

In particolare, la ricorrente osserva che, diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la decisione del collegio arbitrale era basata esclusivamente sul mancato rispetto del termine ritenuto essenziale, mentre le ulteriori considerazioni, svolte "per completezza", quanto all'inadempimento della Co.Ge.S. s.r.l. rappresentavano mere affermazioni incidentali, come confermato sia dal prosieguo della motivazione, sia dal dispositivo del lodo, nel quale si pronunciava la risoluzione appunto in forza del combinato disposto degli artt. 9 e 13 del contratto.

Da tale premessa, la ricorrente fa discendere la conseguenza che illegittimamente le era stato impedito di provare, a mezzo di testimoni, il carattere non essenziale del termine, anche alla luce del comportamento delle parti negoziali.

La censura è inammissibile, dal momento che essa si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione del lodo basata, oltre tutto, su una lettura di singoli passaggi dello stesso, laddove va ribadito il principio, secondo cui si impone una interpretazione unitaria della decisione, nel senso che il dispositivo non può



essere letto disgiuntamente dalla parte argomentativa (v., ad es., in motivazione, Cass. 1° febbraio 2007, n. 2216).

In tale cornice, la valutazione della Corte d'appello è saldamente ancorata, in difetto di contrarie rappresentazioni da parte della ricorrente, all'incontroso contenuto, riportato nella sentenza impugnata, del lodo, che, dopo avere illustrato i profili fattuali nei quali aveva colto l'inadempimento della Co.Ge.S. s.r.l., ha poi concluso che "in ogni caso, quindi, certamente vi è stato grave inadempimento da parte della Co.Ge.S. s.r.l. e tutte le domande proposte in via principale dalla stessa vanno rigettate".

L'evidente correlazione fra tale apparato motivazionale e la decisione di rigetto delle domande proposte dall'odierna ricorrente e, comunque, la puntualizzazione contenuta nello stesso lodo, secondo cui "anche ove si dovesse ritenere che detto termine non fosse essenziale, non si può dimenticare che i sigg.ri De Benedittis hanno, sia pure in via subordinata, richiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Co.Ge.S. s.r.l.", rendono palese che la mera menzione degli artt. 9 e 13 del contratto (rispettivamente destinati a disciplinare il termine e la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto del primo) in altro luogo del lodo, in relazione alla intervenuta risoluzione del contratto, non inficia, nel quadro di una unitaria valutazione del *decisum*, la logicità dell'interpretazione operata dalla Corte territoriale.

Diviene, in conclusione, irrilevante la questione concernente la mancata ammissione delle prove, destinate ad incidere sulla valutazione dell'essenzialità del termine, dal momento che, secondo il motivato apprezzamento della Corte territoriale, la decisione arbitrale si fonda anche su un autonomo percorso argomentativo, che prescinde dalla natura di siffatto termine.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1362 cod. civ. e dei generali principi in materia di ermeneutica contrattuale, nonché contraddittorietà della motivazione, diffondendosi sulle ragioni per le quali il termine apposto dalle parti nell'art. 9 del contratto non può essere qualificato come essenziale.



La censura è inammissibile, alla luce delle considerazioni svolte nel primo motivo, giacché non incide sull'autonoma ragione posta dal collegio arbitrale a fondamento della decisione.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia su un motivo d'appello, avente carattere decisivo, e specifica tale censura nel senso che non era stata affrontata la questione dell'addebitabilità ai committenti dei ritardi esecutivi, prospettata dalla società in via subordinata, rispetto all'eventuale qualificazione del termine come essenziale.

Proprio perché la doglianza si correla, in termini di subordinazione, alla ritenuta essenzialità del termine e mira a trasferire sulle controparti le conseguenze dell'inosservanza di quest'ultimo, potrebbe essere sufficiente osservare che, per quanto sopra detto, non è sulla essenzialità del termine che riposa il lodo.

Tuttavia, per completezza, anche a voler considerare l'inadempimento accertato dal collegio arbitrale, va rilevato che, nel caso di specie, la domanda di arbitrato è stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 829 cod. proc. civ., nel testo anteriormente vigente, che, per quanto qui rileva, individuava, come causa di nullità del lodo, la mancata pronuncia su alcuno degli oggetti del compromesso.

Tuttavia, proprio le considerazioni sopra riportate nell'esame del primo motivo danno conto della circostanza che il Collegio arbitrale ha esaminato le pretese delle parti, fondate sulla reciproca attribuzione di inadempimenti rilevanti, come, del resto, ribadito dalla Corte territoriale nell'esaminare il motivo di impugnazione proposto al riguardo, talché le generiche critiche della ricorrente finiscono piuttosto inammissibilmente per aspirare ad un sindacato sulla congruità della motivazione,

5. Con ulteriore articolazione non numerata, che si esamina per pura completezza, giacché non è neppure formalmente configurata come motivo di ricorso, la Co.Ge.S. s.r.l. rileva che la valutazione dell'inadempimento ad essa attribuito si fonda su una perizia che "recentemente è stata ritenuta non idonea da un Consulente d'ufficio nominato nel procedimento n. 4892/2007 attualmente

pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, instaurato dalla COGES in danno dell'Ing. Marangio".

Al riguardo, a tacere della assoluta assenza di specificità del rilievo, si osserva che esso riposa su un documento non producibile nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372, comma primo, cod. proc. civ.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2015

Il Consigliere Estensore